

La versione originale in lingua [de](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

tedesco

Swipe to change

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Germania

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Con l'espressione giuridica "notificazione e comunicazione (degli atti)" si fa riferimento alla comunicazione di dichiarazioni e decisioni scritte secondo le forme previste dalla legge. Si deve intendere per comunicazione la creazione delle condizioni necessarie a permettere al destinatario di prendere atto di determinate informazioni.

La notificazione e comunicazione degli atti è intesa a garantire il diritto alla difesa e lo svolgimento di un processo equo. Lo scopo della notificazione e comunicazione consiste nel garantire che il destinatario venga realmente a conoscenza di un procedimento giuridico o, per lo meno, che possa prenderne atto senza impedimenti. Il fine di ogni notificazione e comunicazione è pertanto di permettere la conoscenza del contenuto. Tuttavia, l'effettiva presa di conoscenza rimane incombente del destinatario.

L'autore della notificazione e comunicazione deve avere la possibilità di verificare la data in cui un atto viene consegnato al destinatario e le modalità di tale consegna. Ciò per l'osservanza del principio della certezza del diritto.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

La legge non determina in modo tassativo quali atti debbano essere notificati e comunicati in modo formale.

Devono essere notificati e comunicati d'ufficio gli atti per i quali la notificazione e comunicazione è prevista dalla legge o viene ordinata da un organo giurisdizionale (articolo 166, secondo comma, del *Zivilprozessordnung* – ZPO (codice di procedura civile tedesco)).

Una notificazione e comunicazione su istanza delle parti si verifica quando ciò è previsto dalla legge, come in caso di arresto, di ingiunzione restrittiva temporanea o di provvedimenti di sequestro con trasmissione dell'ordine di pignoramento (articolo 191 ZPO).

La notificazione e comunicazione formale è necessaria ogni volta che sia opportuna e rilevante e ogniqualvolta sia richiesta dalle esigenze di certezza del diritto, ad esempio quando è solo il fatto della notificazione e comunicazione che crea diritti o fa decorrere termini. Ad esempio, devono essere notificate e comunicate ufficialmente gli atti di citazione o le sentenze e le decisioni del tribunale che possono essere impugnate mediante ricorso immediato.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Occorre fare una distinzione tra la notificazione e comunicazione d'ufficio e su istanza delle parti.

In caso di notificazione e comunicazione d'ufficio, la notificazione e comunicazione viene effettuata in linea di principio dal cancelliere del tribunale presso il quale il procedimento è ancora pendente (articolo 168, primo comma, ZPO). Il cancelliere può scegliere il metodo di notificazione e comunicazione a sua discrezione

tra le seguenti opzioni:

può ad esempio notificare e comunicare l'atto a un avvocato purché quest'ultimo sottoscriva la relativa ricevuta di ritorno (articolo 174 ZPO);

può notificare e comunicare l'atto direttamente al destinatario o al suo legale rappresentante, consegnandolo materialmente all'ufficio competente del tribunale (articolo 173 ZPO);

può incaricare i servizi postali della notificazione e comunicazione degli atti. In Germania, per "servizi postali" si intendono le società cui la *Bundesnetzagentur* (l'agenzia federale delle telecomunicazioni) ha rilasciato una licenza per la fornitura di servizi postali. Nell'ambito di questa opzione, può optare per la notificazione e comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (articolo 175 ZPO).

Può incaricare un operatore del diritto di notificare e comunicare gli atti.

In alcuni casi previsti dalla legge è il giudice stesso ad ordinare la notificazione e comunicazione, ad esempio nei casi di notificazione e comunicazione all'estero (articoli 183 e 184 ZPO) o nei casi di notificazione e comunicazione mediante affissione (articoli 186 e 187 ZPO).

La notificazione e comunicazione su istanza delle parti deve sempre essere effettuata dall'ufficiale giudiziario designato dal tribunale, che viene incaricato direttamente dalle parti o tramite la cancelleria del tribunale adito (articolo 192 ZPO).

L'ufficiale giudiziario può a sua volta incaricare le poste di effettuare la notificazione e comunicazione degli atti (articolo 194 ZPO).

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Se il destinatario non vive all'indirizzo indicato nella domanda di notificazione e comunicazione, l'organismo incaricato di ricevere le richieste interessate cerca solitamente di verificarne l'indirizzo. Ciò non vale soltanto nei casi in cui il destinatario si è trasferito, ma anche quando il relativo indirizzo indicato sulla domanda di notificazione e comunicazione non è corretto o è incompleto. Tuttavia l'organismo incaricato di ricevere le richieste fornisce volontariamente la propria assistenza in tal senso, benché non sia tenuto a farlo.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

A norma dell'articolo 44 del *Bundesmeldegesetz* – BMG (legge federale tedesca sulla registrazione dei cittadini), le autorità pubbliche straniere e le persone fisiche straniere possono ottenere dalle autorità di registrazione tedesche alcune informazioni relative a una determinata persona senza giustificare la richiesta. Il documento rilasciato è chiamato *einfache Melderegisterauskunft* (estratto semplice del registro).

Un estratto semplice del registro include:

- cognome;
- nome;
- titolo di dottorato;
- indirizzo attuale;
- eventuale dichiarazione di decesso.

La domanda deve essere indirizzata all'autorità di registrazione competente. In genere si tratta del *Bürgeramt* (ufficio amministrativo per i cittadini) del comune, del centro urbano o della città in cui si ritiene che l'interessato abbia il proprio domicilio.

Per ottenere un estratto del registro occorre pagare una commissione, il cui importo è diverso nei vari Stati federali.

L'estratto del registro può essere rilasciato soltanto se dalle informazioni fornite dall'autorità richiedente è possibile identificare con esattezza la persona oggetto della ricerca. Non potrà quindi essere inviato un elenco di risultati delle possibili corrispondenze.

Inoltre, un estratto del registro non deve essere emesso laddove nel registro sia previsto per l'interessato un divieto di divulgazione dei dati concernente l'interessato, come previsto dall'articolo 41 della legge federale sulla registrazione dei cittadini oppure qualora la divulgazione violi gli interessi tutelati dell'interessato (articolo 8 della legge federale sulla registrazione dei cittadini).

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

In Germania la procedura per la verifica di un indirizzo non è di norma considerata un'attività giudiziaria.

Considerato che anche le autorità pubbliche e le persone fisiche straniere possono ottenere un estratto semplice del registro, non è necessario presentare alcuna richiesta ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2011.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Il tipo di notificazione e comunicazione più frequente nella pratica è la notificazione e comunicazione d'ufficio, che viene di solito effettuata mediante le poste. L'autorità giudiziaria emette una richiesta di notificazione e comunicazione e consegna il documento da notificare e comunicare in busta chiusa, accompagnato da una ricevuta predisposta di avvenuta notificazione e comunicazione (articolo 176 ZPO). Il funzionario del servizio postale effettua quindi la notificazione e comunicazione. Viene data priorità alla notificazione e comunicazione diretta, ossia nelle mani del destinatario in persona. La consegna materiale può essere effettuata ovunque e non è quindi vincolata a un luogo specifico (articolo 177 ZPO).

A tal fine, si deve intendere per destinatario la persona cui il documento è destinato, il suo legale rappresentante (articolo 170 ZPO) o il suo rappresentante autorizzato (articolo 171 ZPO).

Dopo la notificazione e comunicazione, il funzionario del servizio postale compila la ricevuta di avvenuta notificazione e comunicazione predisposta e la rinvia immediatamente alla cancelleria del tribunale quale prova dell'avvenuta notificazione e comunicazione.

Se la parte è rappresentata da un avvocato, la notificazione e comunicazione viene effettuata di solito tramite l'avvocato dietro avviso di ricevimento (articoli 171 e 174 ZPO). Dopo aver ricevuto il documento, l'avvocato firma l'avviso di ricevimento e lo rinvia al tribunale.

Se entrambe le parti sono rappresentate da avvocati, la notificazione e comunicazione può essere effettuata da un avvocato all'altro (articolo 195 ZPO). Ciò vale anche per i documenti che devono essere notificati e comunicati d'ufficio, nei casi in cui non debba contestualmente essere notificata e comunicata alla controparte una decisione giudiziale. Il documento deve contenere la dichiarazione che la notificazione e comunicazione è stata effettuata da avvocato ad avvocato. Anche in questo caso, l'avviso di ricevimento datato e firmato costituisce prova dell'avvenuta notificazione e comunicazione.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Gli atti giudiziari relativi a tutti i procedimenti civili possono essere notificati e comunicati per via elettronica. Ai fini del trasferimento, l'atto deve essere inviato con una firma elettronica certificata e protetto dall'accesso non autorizzato da parte di terzi. Tutti gli avvocati, notai, ufficiali giudiziari designati dal tribunale e consulenti tributari ed ogni autorità, organo o istituzione pubblica sono tenuti ad accettare gli atti notificati e comunicati elettronicamente. È possibile ricorrere alla notificazione e comunicazione elettronica degli atti all'altra parte del procedimento, soltanto se questa ha dato il proprio consenso esplicito al trasferimento di documenti elettronici. Gli atti possono essere inviati utilizzando anche il sistema sicuro di posta elettronica De-Mail (servizio di *e-government* per le comunicazioni) ai sensi dell'articolo 1 della legge relativa al sistema De-Mail.

Gli atti possono essere notificati e comunicati anche via fax ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari designati dal tribunale, consulenti tributari, nonché autorità, organi e istituzioni di diritto pubblico.

Quale prova dell'avvenuta notificazione e comunicazione è sufficiente la conferma di ricevimento firmata e datata dal destinatario. La conferma di ricevimento può essere rispedita al tribunale via fax utilizzando il modulo predisposto a tal fine oppure inviando un documento elettronico.

La notificazione e comunicazione via SMS non è consentita.

7 Notificazione sostitutiva

Nel caso in cui non sia possibile notificare e comunicare un atto direttamente al destinatario, è possibile in alternativa utilizzare la cosiddetta procedura di "notificazione e comunicazione sostitutiva".

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Notificazione e comunicazione sostitutiva a un "destinatario sostitutivo"

La prima opzione è la notificazione e comunicazione sostitutiva presso il domicilio, i locali commerciali o le istituzioni (articolo 178 ZPO). In base a questa procedura la notificazione e comunicazione sostitutiva può quindi essere effettuata se la persona cui deve essere notificato e comunicato l'atto non è reperibile al suo domicilio, nei locali commerciali o nell'istituzione in cui ha il domicilio.

La notificazione e comunicazione sostitutiva viene effettuata consegnando *brevis manu* l'atto a una delle seguenti persone:

presso il domicilio del destinatario, a un familiare adulto, a una persona impiegata al servizio della famiglia o a un adulto stabilmente convivente;

nei locali commerciali del destinatario, a una persona impiegatavi;

presso le istituzioni, al dirigente o al rappresentante a tal fine autorizzato.

La comunicazione e notificazione sostitutiva alle persone sopraindicate non è tuttavia possibile quando esse sono coinvolte in controversie legali quali controparti della persona cui devono essere notificati e comunicati gli atti.

Notificazione e comunicazione sostitutiva mediante deposito nella cassetta delle lettere

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la notificazione e comunicazione sostitutiva al domicilio o nei locali commerciali, può essere effettuata una notificazione e comunicazione sostitutiva introducendo i documenti nella cassetta delle lettere (articolo 180 ZPO). In questo caso il documento deve essere inserito nella cassetta delle lettere del domicilio o dello spazio commerciale.

Notificazione e comunicazione sostitutiva con deposito degli atti presso l'autorità giudiziaria

Se la notificazione e comunicazione sostitutiva al domicilio del destinatario o la notificazione e comunicazione sostitutiva mediante inserimento del documento nella cassetta delle lettere non sono possibili, la notificazione e comunicazione sostitutiva può essere effettuata depositando il documento da notificare e comunicare presso l'autorità giudiziaria (articolo 181 ZPO).

Il deposito può essere effettuato sia presso l'*Amtsgericht* (la cancelleria del tribunale distrettuale) nel cui distretto si trova la località di notificazione e comunicazione, ovvero, se è stato incaricato della notificazione e comunicazione il servizio postale, in un luogo della località di notificazione e comunicazione indicato dallo stesso servizio postale.

Deve essere data al destinatario comunicazione scritta del deposito secondo le normali modalità in uso per la posta ordinaria. Se ciò non è possibile, la notifica scritta deve essere affissa sulla porta del domicilio, dei locali commerciali o dell'istituzione.

Il documento depositato deve essere disponibile per il ritiro per un periodo di tre mesi e quindi, se non è stato ritirato, deve essere rinviato al mittente.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Nel caso della notificazione e comunicazione sostitutiva presso il domicilio, i locali commerciali o le istituzioni (articolo 178 ZPO), gli atti sono notificati e comunicati direttamente al destinatario sostitutivo in persona.

Nel caso della notificazione e comunicazione sostitutiva mediante inserimento del documento nella cassetta delle lettere (articolo 180 ZPO), l'atto è ritenuto notificato e comunicato non appena lasciato nella cassetta delle lettere.

Nel caso della notificazione e comunicazione sostitutiva mediante deposito (articolo 181 ZPO), l'atto è ritenuto notificato e comunicato al momento della trasmissione della comunicazione scritta.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Oltre al deposito degli atti, è inoltre necessario inviare una comunicazione scritta all'indirizzo della persona cui deve essere notificato e comunicato l'atto, utilizzando l'apposito modulo e seguendo la normale procedura per l'invio della posta ordinaria. Se ciò non è possibile, la notifica scritta deve essere affissa sulla porta del domicilio, dei locali commerciali o dell'istituzione.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Nel caso in cui il destinatario sia presente al suo domicilio ma rifiuti di accettare il documento, occorre distinguere tra le due seguenti situazioni:

Se il rifiuto è legittimo, la procedura di notificazione e comunicazione deve essere effettuata nuovamente dal principio. Il rifiuto è legittimo ad esempio quando l'indirizzo non è corretto o quando il destinatario è indicato in modo impreciso.

Se il rifiuto è illegittimo, il documento deve essere lasciato presso il domicilio o i locali commerciali. Se il destinatario non dispone di domicilio o di locali commerciali, il documento deve essere rinviato al mittente. In caso di rifiuto dell'atto da notificare e comunicare senza giustificato motivo, si ritiene comunque avvenuta la notificazione e comunicazione (articolo 179 ZPO).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

In base all'articolo RL 141.3 sulle disposizioni supplementari per la posta ordinaria della convenzione dell'Unione postale universale, la ricevuta di ritorno può essere firmata anche da un'altra persona autorizzata ad accettare la consegna della posta in base alla legislazione nazionale (in quanto operatore designato per il traffico postale internazionale, *Deutsche Post AG* si riferisce a questa persona quale *Ersatzempfänger* (destinatario sostitutivo), in linea con la definizione data nel testo *Allgemeine Geschäftsbedingungen Brief* (termini e condizioni generali per la posta ordinaria)). Un destinatario sostitutivo può essere una delle persone di cui all'articolo 178 del codice di procedura civile, elencate al precedente punto 7.1.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In base all'articolo RL 151 delle disposizioni supplementari per la posta ordinaria della convenzione dell'Unione postale universale, nel caso in cui la notificazione e comunicazione di un atto non vada a buon fine, i servizi postali devono conservare la corrispondenza per il ritiro *Deutsche Post AG* consegnerà la posta raccomandata solo al destinatario in persona oppure a una persona autorizzata per iscritto dal destinatario a ritirare la corrispondenza.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

In base all'articolo 151.5.3 della convenzione dell'Unione postale universale, il periodo di custodia della corrispondenza è definito dalle normative nazionali, ma non deve in ogni caso essere superiore a un mese. Dopo aver informato il destinatario della corrispondenza, *Deutsche Post AG* conserva la posta per una settimana. L'operatore incaricato del recapito lascerà un avviso nella cassetta delle lettere, con le informazioni sull'ufficio postale in cui ritirare la corrispondenza e i termini per il ritiro.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì. Quale prova della notificazione e comunicazione è necessario compilare una ricevuta di avvenuta notificazione e comunicazione utilizzando il modulo predisposto a tal fine e rispedirlo immediatamente alla cancelleria del tribunale (articolo 182 ZPO). Tale documento comprende tutti i dati necessari a provare l'avvenuta notificazione e comunicazione, e in particolare:

il nome della persona cui il documento deve essere notificato e comunicato;

il nome della persona cui il documento è stato fisicamente consegnato;

il luogo, la data e, se così stabilito dal tribunale, anche l'ora della notificazione e comunicazione;

il cognome, il nome e la firma della persona che ha effettuato la notificazione e comunicazione ed eventualmente i dati relativi all'impresa incaricata o dell'autorità cui è stato richiesto di effettuare la notificazione e comunicazione.

Quando la notificazione e comunicazione è effettuata su istanza delle parti, la ricevuta di avvenuta notificazione e comunicazione deve essere inviata alla parte a nome della quale la notificazione e comunicazione è stata effettuata (articolo 193, terzo comma, ZPO).

Ai casi di notificazione e comunicazione sostitutiva si applicano i requisiti specifici: in tutti questi casi, la ricevuta deve anche indicare il motivo del ricorso alla notificazione e comunicazione sostitutiva. Se la notificazione e comunicazione sostitutiva è stata effettuata mediante deposito degli atti presso l'autorità

giudiziaria, la ricevuta deve indicare il modo in cui è stata fornita la comunicazione scritta del deposito. Se il documento è stato illegittimamente rifiutato, occorre annotare nella ricevuta chi ha rifiutato di accettarlo e se la lettera è stata lasciata nel luogo della notificazione e comunicazione o è stata rinviata al mittente.

In alcuni casi non è necessaria alcuna ricevuta quale prova dell'avvenuta notificazione e comunicazione:

se un atto è notificato e comunicato mediante consegna materiale all'ufficio competente del tribunale, una nota inserita sull'atto e nel fascicolo del caso, dalla quale risulti che la notificazione e comunicazione è stata effettuata, costituisce prova dell'avvenuta notificazione e comunicazione (articolo 173, seconda frase, ZPO);

se un atto è notificato e comunicato da un avvocato, un avviso di ricevimento dell'avvocato stesso è sufficiente quale prova (articolo 174, commi 1 e 4, ZPO); se la notificazione e comunicazione viene effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, vale come prova la ricevuta di ritorno (articolo 175, seconda frase, ZPO).

Lo stesso vale se la notificazione e comunicazione viene effettuata all'estero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (articolo 183, primo comma, n. 1, secondo comma, prima frase, ZPO).

Se gli atti sono notificati e comunicati all'estero facendo ricorso alle autorità dello Stato estero o della *konsularische Vertretung des Bundes* (rappresentanza consolare della Germania) o dell'*Auswärtiges Amt* (ministero federale degli Affari esteri), la notificazione e comunicazione viene provata mediante un certificato rilasciato dall'autorità richiesta (articolo 183, comma 1, nn. 2 e 3, comma 2, seconda frase, ZPO).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La notificazione e comunicazione effettuata in forme diverse da quelle previste dalla legge è in linea di principio invalida e viola quindi disposizioni di fondamentale importanza.

La legge ammette eccezioni a questo principio che prendono in considerazione la finalità della notificazione e comunicazione, consistente nel fornire la prova del se e del quando il destinatario della notificazione e comunicazione ha ricevuto il documento da notificare.

Se non è possibile dimostrare che un atto è stato correttamente notificato e comunicato oppure se è stato recapitato in violazione delle disposizioni obbligatorie che disciplinano la notificazione e comunicazione degli atti, l'atto è considerato notificato e comunicato al momento del recapito effettivo alla persona cui era o avrebbe potuto essere formalmente indirizzato (articolo 189 ZPO). In questo caso, il vizio nella notificazione e comunicazione è sanato. La sanatoria della violazione delle disposizioni relative alla notificazione e comunicazione non rientra nella discrezionalità del tribunale e può essere effettuata, laddove si applichino le suddette condizioni, anche nel caso in cui dalla notificazione e comunicazione inizi a decorrere un termine perentorio, vale a dire immodificabile.

Se il destinatario non riceve il documento da notificare e comunicare, occorre distinguere tra due possibilità:

se la notificazione e comunicazione è effettuata in violazione di disposizioni di fondamentale importanza, decade la possibilità di sanatoria. La notificazione e comunicazione è quindi invalida e deve essere ripetuta dal principio;

se la notificazione e comunicazione è stata effettuata in conformità con le disposizioni di legge, essa si considera come avvenuta in applicazione delle norme relative alla notificazione e comunicazione sostitutiva. Ciononostante, se una parte non viene a conoscenza della notificazione e comunicazione degli atti – per cause che non le sono imputabili – è possibile ripristinare la situazione precedente (articoli 230 e seguenti ZPO).

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Occorre fare una distinzione tra la notificazione e comunicazione d'ufficio e su istanza delle parti.

Nell'ambito di determinati procedimenti, laddove le tariffe siano basate sull'importo oggetto della controversia, le spese del procedimento coprono le prime dieci notificazioni e comunicazioni degli atti. Nel caso degli atti notificati e comunicati successivamente e qualora siano notificati e comunicati nell'ambito di altri procedimenti, sarà applicata una tariffa forfettaria di 3,50 EUR per ogni notificazione e comunicazione con registrazione, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno necessaria o da parte di un funzionario dell'autorità giudiziaria. La notificazione e comunicazione su istanza delle parti viene effettuata tramite l'ufficiale giudiziario, che riscuote per la consegna degli atti ai servizi postali una tariffa di 3 EUR, cui devono essere aggiunte le spese per le fotocopie necessarie e per l'invio postale. Se è necessario legalizzare alcuni dei documenti consegnati all'ufficiale giudiziario a fini della notificazione e comunicazione, è applicata una tariffa speciale, pari a quella forfettaria per atto, di 0,50 EUR a pagina per le prime cinquanta pagine e di 0,15 EUR per ciascuna pagina seguente.

Nel caso in cui la notificazione e comunicazione venga effettuata personalmente dall'ufficiale giudiziario, la tariffa è di 10 EUR. In questo caso, all'ufficiale giudiziario deve essere altresì corrisposta un'indennità di spostamento che, a seconda della distanza percorsa per raggiungere l'indirizzo del destinatario, può variare tra 3,25 EUR e 16,25 EUR.

Ultimo aggiornamento: 06/01/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.